# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA —

Doc. XVIII n. 215

## RISOLUZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(Relatore PALERMO)

approvata nella seduta del 1º agosto 2017

**SULLA** 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO «LA PROTEZIONE DEI MINORI MIGRANTI» (COM (2017) 211 definitivo) (ATTO COMUNITARIO N. 371)

ai	sensi	dell'	articolo	144,	commi	1	e 6,	del	Rego	olame	nto
						_					

Comunicata alla Presidenza il 3 agosto 2017

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII, N. 215

### La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «La protezione dei minori migranti» (COM (2017) 211 definitivo),

#### premesso che:

negli ultimi anni, il numero di minori migranti che arrivano nell'Unione europea, spesso non accompagnati, è aumentato drasticamente. Sebbene siano stati realizzati notevoli progressi per la tutela dei loro diritti, grazie anche al Piano d'azione sui minori non accompagnati 2010-2014, risultano necessari ulteriori interventi per superare le carenze emerse nel funzionamento dei sistemi di protezione,

#### considerato che:

nella Comunicazione sono indicate alcune azioni coordinate, da porre in essere a breve termine, sia a livello dell'Unione sia a livello nazionale, regionale e locale, in cooperazione con la società civile e le organizzazioni internazionali;

è necessario rafforzare i sistemi di protezione dei minori lungo le rotte migratorie e aiutare i Paesi *partner* a sviluppare sistemi nazionali di protezione di minori e servizi anagrafici, anche attraverso forme di cooperazione transfrontaliera,

#### valutato, in particolare, che:

la Commissione ritiene necessario sostenere i progetti volti soprattutto a impedire la tratta o il traffico di minori e attuare gli orientamenti dell'Unione europea in materia di promozione e tutela dei diritti dei minori;

dopo il loro arrivo nel territorio dell'Unione europea, i minori migranti dovrebbero sempre essere identificati e registrati come minori, usando una serie di dati uniformi in tutta l'Unione europea. A tal fine, a decorrere dal 2017, gli Stati membri sono incoraggiati: a raccogliere e scambiarsi dati comparabili per facilitare la ricerca transfrontaliera dei minori scomparsi e la verifica dei legami familiari; ad applicare metodi di rilevamento delle impronte digitali e dei dati biometrici adatti ai minori e che tengano conto della specificità di genere; a garantire che, fin dall'inizio della fase di identificazione e di registrazione, sia presente una persona responsabile della protezione dei minori e che in ogni punto di crisi vi siano incaricati della protezione dei minori; a predisporre le procedure e XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII, N. 215

i protocolli necessari per riferire e reagire sistematicamente in ogni caso di scomparsa di minori non accompagnati;

al fine di offrire un'adeguata accoglienza ai minori migranti, occorre garantire che al loro arrivo siano effettuate valutazioni individuali delle vulnerabilità e delle esigenze in funzione del genere e dell'età e che tali valutazioni siano prese in considerazione in tutte le procedure successive;

è necessario, inoltre, garantire ai minori un accesso tempestivo alle cure sanitarie, al sostegno psicosociale e all'istruzione formale inclusiva, indipendentemente dal loro *status* e da quello dei loro genitori, nonché una serie di opzioni di assistenza alternativa, compreso l'affidamento o l'assistenza su base familiare;

gli Stati membri dovranno altresì provvedere a integrare le politiche per la tutela dei minori in tutte le strutture di accoglienza che li ospitano, anche nominando una persona responsabile per la protezione dei minori; garantire alternative percorribili al trattenimento amministrativo dei minori migranti, nonché un adeguato ed efficace sistema di monitoraggio; avvalersi pienamente dei futuri orientamenti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) sulle norme operative e sugli indicatori riguardanti le condizioni materiali di accoglienza dei minori non accompagnati;

in Italia, come risulta anche da indagini in corso e da inchieste giornalistiche, vi è una presenza significativa di ragazze, anche infraquattordicenni, provenienti in particolare dalla Nigeria, costrette alla prostituzione in strada, spesso dopo aver subito gravissime forme di violenza, fisica e morale. Il fenomeno, emerso in tutta la sua drammaticità anche per le testimonianze rilasciate da alcune delle giovanissime vittime, si affianca peraltro ad altri fenomeni di pari gravità, che vedono coinvolti, in episodi ripetuti di sfruttamento sessuale e lavorativo, nonché nel traffico di organi, minori «in transito», i quali si allontanano dai centri di accoglienza, rendendosi invisibili alle istituzioni,

#### considerato altresì che:

nell'ambito delle procedure di asilo e di rimpatrio, emerge la necessità di applicare adeguate garanzie procedurali. A partire dal 2017, la Commissione e le agenzie dell'Unione europea sono invitate ad istituire una rete europea per la tutela, a fini di sviluppo e scambio di buone prassi e orientamenti in materia, mentre l'EASO aggiornerà i suoi orientamenti relativi all'accertamento dell'età dei minori. Al riguardo, gli Stati membri, con il sostegno della Commissione e delle agenzie dell'Unione europea, sono incoraggiati: a rafforzare l'autorità di tutela per garantire la rapida designazione di tutori per tutti i minori non accompagnati; ad attuare procedure di accertamento dell'età affidabili, multidisciplinari e non invasive; a garantire rapide ed efficaci ricerche familiari, nell'Unione europea o al di fuori di essa, avvalendosi degli esistenti canali di cooperazione transfrontalieri; a dare priorità al trattamento dei casi riguardanti i minori, per esempio le domande di asilo, in linea con il principio dell'urgenza;

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII, N. 215

a dare priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati dalla Grecia e dall'Italia;

per assicurare a tutti i minori normalità e stabilità a lungo termine, inoltre, sono fondamentali soluzioni durature, previa determinazione dell'interesse superiore del minore. A tal fine, la Commissione promuoverà l'integrazione dei minori attraverso i finanziamenti disponibili e lo scambio di buone prassi relative a un accesso non discriminatorio a servizi pubblici e programmi mirati. Gli Stati membri, quindi, sono incoraggiati: a garantire ai minori, entro un breve lasso di tempo dal loro arrivo, parità d'accesso a un'istruzione inclusiva e formale, compresa l'educazione e cura della prima infanzia, e a elaborare e attuare programmi mirati di supporto; a garantire a tutti i minori un accesso tempestivo alle cure sanitarie così come ad altri servizi pubblici fondamentali; a fornire supporto ai minori che sono in fase di transizione verso l'età adulta, per aiutarli ad accedere all'istruzione e alla formazione necessarie; a promuovere l'inclusione sociale in tutte le politiche legate all'integrazione, ad esempio accordando la priorità agli alloggi misti, non segregati, e all'istruzione inclusiva; a incrementare il reinsediamento in Europa dei minori che necessitano di protezione internazionale; a garantire che siano predisposte adeguate misure di ricerca e ricongiungimento familiare per rispondere ai bisogni dei minori che saranno rimpatriati nel loro Paese d'origine;

infine, a decorrere dal 2017, la Commissione e le agenzie dell'Unione europea sono tenute ad offrire orientamenti, strumenti e formazioni supplementari per la valutazione dell'interesse superiore del minore e ad avviare consultazioni su possibili miglioramenti da apportare alla raccolta di dati attualmente svolta a livello dell'Unione europea relativamente ai minori migranti. Inoltre, le organizzazioni in contatto diretto con i minori dovranno predisporre politiche interne di protezione dei minori, per poter ricevere i finanziamenti europei, e diffondere buone prassi sulla protezione dei minori migranti attraverso una banca dati online. Conseguentemente, gli Stati membri sono incoraggiati: a garantire che tutti i minori ricevano le informazioni pertinenti sui loro diritti e sulle procedure in vigore, in una maniera adatta alla loro sensibilità e appropriata all'età e al contesto; a garantire che le persone che lavorano con i minori migranti siano adeguatamente formate e che, se opportuno, intervengano operatori specializzati; ad accordare priorità ai minori migranti nei programmi nazionali adottati nel quadro del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) e del Fondo sicurezza interna (FSI); ad avvalersi di ogni altro finanziamento complementare dell'Unione europea e a garantire che le organizzazioni da finanziare abbiano predisposto politiche di protezione dei minori; a migliorare la raccolta di dati e statistiche, relativi ai minori migranti, maggiormente disaggregati,

impegna il Governo a promuovere, in sede europea, iniziative coordinate con gli altri Stati membri al fine di:

 rafforzare il sistema di protezione dei minori già lungo le rotte migratorie; XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI – DOC. XVIII, N. 215

- implementare e velocizzare, con adeguate risorse umane e strumentali, le procedure di identificazione dei minori, garantendo l'accesso tempestivo alle cure sanitarie, al sostegno psico-sociale e all'istruzione inclusiva;
- rendere più efficaci le procedure di registrazione dei minori e incrementare le attività di controllo successivo alla registrazione, allo scopo di ridurre i numerosi casi di irreperibilità;
- introdurre elementi di contrasto alla violenza di genere, attraverso un maggiore controllo dell'immigrazione minorile femminile, in particolare delle minori di origine nigeriana;
- sostenere l'impegno alla ricollocazione, in via prioritaria, dei minori non accompagnati, provenienti da Paesi terzi e giunti in Grecia e in Italia.